



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI
DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 E DELL'ART. 72,
COMMA 1-BIS DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11791 DEL 14
MAGGIO 1999**

Safe. Always

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Sebino S.p.A. (“**Sebino**” o la “**Società**”) ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. 58 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”), e dell’art. 72, comma 1-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11791 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti - che si terrà presso la sede sociale in Madone (BG), Via Enrico Mattei 28 - convocata in sede straordinaria in unica convocazione per il giorno 30 giugno 2021, alle ore 15.00, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Modifica degli artt. 5.1, 6.3, 9, 11.2, 14.5 dello Statuto sociale e introduzione degli artt. 9-bis e 9-ter, anche al fine del recepimento delle modifiche in materia di OPA previste dal nuovo Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.sebino.eu (Sezione *Investors/Governance/Assemblea degli azionisti*) nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Con riferimento alle proposte di modifica di una serie di articoli dello statuto e all’introduzione degli artt. 9-bis e 9-ter si segnala quanto segue.

Modifica dell’art. 5.1.

Si propone di modificare l’art. 5.1 al solo fine di introdurre la clausola di servizio dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria del 1 giugno 2020 a servizio dell’esercizio dei warrant Sebino S.p.A. 2020-2023.

Modifica dell’art. 6.3.

Si propone di modificare l’art. 6.3 al solo fine di allineare il medesimo alla normativa vigente.

Modifica dell’art. 9 e dell’art. 11.2 dello Statuto sociale e introduzione dell’art. 9-bis.

Si propone di modificare l’articolo 9 dello Statuto sociale come evidenziato nella tabella che segue e introdurre l’art. 9-bis al fine di introdurre la nuova clausola, rispettivamente: (i) in materia di offerta pubblica di acquisto su strumenti finanziari negoziati sul Mercato AIM e (ii) in materia di revoca dalle negoziazioni, conformemente al Regolamento Emittenti AIM come modificato dall’avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 di Borsa Italiana S.p.A.. Si propone inoltre di introdurre il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 108 e 111 del D. Lgs. n. 58/1988, come successivamente modificato (“**TUF**”). La modifica dell’art. 11.2 è di mero coordinamento con il nuovo testo dell’art. 9-bis.

Introduzione dell’art. 9-ter.

Si propone di introdurre nello Statuto sociale il nuovo art. 9-ter “Identificazione degli Azionisti”, al fine di recepire la disciplina in materia di identificazione degli azionisti di cui all’art. 83-duodecies del TUF. Tale previsione consegue al recepimento nel nostro ordinamento giuridico della Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. “*Shareholders’ Rights Directive*”), che, per favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e semplificare l’esercizio dei relativi diritti, ha introdotto presidi normativi volti, tra l’altro, ad assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti.

Modifica dell’art. 14.5

Si propone di modificare l’art. 14.5 al fine di allineare la relativa previsione all’obbligo della Società di cui all’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM di nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, del TUF (analogamente alla definizione rilevante per le società quotate sui mercati regolamentati a norma dell’articolo 147-ter, comma 4, del TUF).

Si riportano di seguito le modifiche proposte alle pertinenti disposizioni dello Statuto sociale a confronto con la versione vigente. Le disposizioni non incluse nella tabella che segue rimangono invariate. Tali modifiche non determinano l'insorgere dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 5 – Capitale Sociale - Azioni	Articolo 5 – Capitale Sociale - Azioni
5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.328.200 (un milione trecentoventottomiladuecento), suddiviso in numero 13.282.000 (tredicimilioni duecentoottantaduemila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale (le "Azioni Ordinarie" o le "Azioni").	5.1 Il capitale sociale è di Euro 1.328.200 (un milione trecentoventottomiladuecento), suddiviso in numero 13.282.000 (tredicimilioni duecentoottantaduemila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale (le "Azioni Ordinarie" o le "Azioni"). * * * "L'assemblea straordinaria in data 1 giugno 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di euro 1.700.000 (unmilionesettecentomila), inclusivo di valore nominale e sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime numero n. 479.000 (quattrocentosettantanovemila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione di 1 azione ordinaria ogni n. 5 Warrant posseduti, alle seguenti condizioni: le azioni ordinarie del presente aumento potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant previsti nel relativo Regolamento, entro il termine finale del giorno 31 luglio 2023, fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile."
Articolo 6 – Conferimenti, categorie di azioni, altri strumenti finanziari e finanziamenti	Articolo 6 – Conferimenti, categorie di azioni, altri strumenti finanziari e finanziamenti
6.3 In caso di ammissione a quotazione delle azioni delle società ad un mercato regolamentato, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.	6.3 In caso di ammissione a quotazione delle azioni delle società ad un mercato regolamentato. In sede di aumento di capitale , è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE	OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO – REVOCA – IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE
Articolo 9 Offerta pubblica di acquisto e di scambio	Articolo 9 Offerta pubblica di acquisto e di scambio
9.1 Qualora le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto	9.1 Qualora le A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per

<p>compatibili le disposizioni (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia).</p>	<p>richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, “la disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria – articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia); relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, come successivamente modificato.</p>
<p>9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato ‘Panel’. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</p>	<p>9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato ‘Panel’. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>
<p>9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma 1 del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il H superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, comma commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</p>
<p>9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all’azionista. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 9 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.</p>	<p>9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all’azionista. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 9 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.</p>
<p>9.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>9.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.</p>

<p>9.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 9 sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>	<p>9.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Articolo 9 sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.</p>
<p>9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente Articolo 9, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>9.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente Articolo 9, sentita Borsa Italiana S.p.A.</p>
<p>9.8 Ai fini del presente Articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p>	<p>9.8 Ai fini del presente Articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p>
<p>9.9 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p>	<p>9.9 Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.</p>
<p>9.10 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'articolo 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. "OPA da consolidamento") non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di "PMI".</p>	<p>9.4 Fermo restando quanto precede Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. "OPA da consolidamento") non si applica fino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società perda la qualificazione di "PMI".</p>
<p>9.11 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo 9 si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di</p>	<p>9.5 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo 9 si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Si applicano altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e le relative disposizioni di attuazione di cui al regolamento emittenti</p>

<p>acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione, alla stregua dei criteri previsti nelle norme medesime, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile.</p>	<p>approvato da CONSOB con delibera 11971/1999 e successive modifiche (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia). Resta peraltro fermo che, nelle ipotesi in cui si verificassero i presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, qualora la CONSOB non provvedesse alla determinazione del prezzo per l'esercizio del diritto di acquisto e/o di vendita ivi previsto, detto prezzo sarà determinato a cura del consiglio di amministrazione, alla stregua dei criteri previsti nelle norme medesime, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2437-bis e seguenti del Codice Civile. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.</p>
	<p>9.6 Restano comunque salve le disposizioni di legge e regolamentari, anche in materia di poteri di vigilanza di CONSOB.</p>
	<p>9-bis Revoca</p>
<p><i>Safe</i></p>	<p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
	<p>9-ter Identificazione degli azionisti</p>
	<p>9.7 La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies del TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono Azioni Ordinarie in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.</p>
	<p>9.8 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita da CONSOB con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM, in ogni caso</p>

	<p>da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale.</p>
	<p>9.9 La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.</p>
<p>11. Competenze e maggioranze</p>	<p>11. Competenze e maggioranze</p>
<p>11.2 Qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca, così come di qualsivoglia deliberazione che comporti l'esclusione dalla negoziazione, dovrà essere assunta, oltre che con le maggioranze previste dalla legge per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea (senza tener conto, pertanto, degli astenuti e dei non votanti) ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>	<p>11.2 Qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione dei propri strumenti finanziari AIM Italia sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis che la deliberazione di approvazione della revoca, così come di qualsivoglia deliberazione che comporti l'esclusione dalla negoziazione, dovrà essere assunta, oltre che con le maggioranze previste dalla legge per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea (senza tener conto, pertanto, degli astenuti e dei non votanti) ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
<p>14. Composizione, nomina, durata e sostituzione.</p>	<p>14. Composizione, nomina, durata e sostituzione.</p>
<p>14.5 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF,</p>	<p>14.5 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, almeno 1 (uno) degli amministratori devono deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come</p>

almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio di 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, o **ai sensi dalla legge e dalle altre disposizioni pro tempore vigenti** ~~almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio di 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri~~ (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'unico punto all'Ordine del Giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria di Sebino S.p.A.,

- *esaminata e discussa la Relazione del Consiglio di Amministrazione al presente argomento dell'ordine del giorno;*
- *preso atto delle proposte di modifica, integrazione e introduzione di taluni articoli dello statuto;*

delibera

- *di modificare gli artt. 5.1, 6.3, 9, 11.2, 14.5 dello Statuto sociale e di introdurre gli artt. 9-bis e 9-ter, come indicato nel "testo proposto" nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di farsi sostituire o avvalersi di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione delle delibere che precedono e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte nel registro delle imprese a norma di legge, nonché la facoltà di apportare alle medesime delibere tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato pro tempore, e con facoltà di farsi sostituire o avvalersi di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per depositare, ai sensi di legge, il testo dello statuto con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente delibera."*

Madone, 04 giugno 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Prof. Franco Amigoni